



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COPIA

Deliberazione

n° 216

del 02/12/2013

Oggetto: Procedimento c/o Corte dei Conti nei confronti dei Dipendenti Agnorelli Fabrizio, Governi Simonetta, Morganti Carlo, Pellegrini Giorgio; Ulteriore richiesta rimborso spese Legali a Fronte di assoluzione con Formula Piena .-

L'anno duemilatredici, addì due del mese di dicembre alle ore 09:30 nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante GIUNTA.

Proceduto all'appello nominale, risultano:

			Presenti	Assenti
1	LANDI EMILIO	Sindaco Arcidosso	X	
2	FRANCI CLAUDIO	Sindaco Castel del Piano	X	
3	TOTTI SILVANA	Sindaco Cinigiano	X	
4	MAMBRINI MARZIO	Sindaco Castell'Azzara	X	
5	VERDI RENZO	Sindaco Santa Fiora	X	
6	GALLI MASSIMO	Sindaco Roccalbegna	X	
7	ROSSI DANIELE	Sindaco Seggiano	X	
8	BRUGI MIRANDA	Sindaco Semproniano	X	
			8	0

Assiste il Segretario ALDO COPPI

Presenti n° 8 – Assenti 0 Tot Componenti n° 8. Assume la Presidenza il Sig. FRANCI CLAUDIO, nella sua qualità di Sindaco del Comune con più abitanti dell'Unione dei Comuni e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione nr. 96 del 10.07.2007 con la quale si assumevano decisioni in merito alla richiesta di patrocinio legale avanzata da alcuni dipendenti rispetto ad un invito a dedurre che la Procura della Corte dei Conti aveva rimesso agli stessi ritenendoli presunti responsabili del danno erariale commesso a danno della Commissione Europea, dello Stato e della Regione Toscana.

Quanto sopra riguardo alla erogazione dei contributi previsti dal regolamento CEE 1257/99 concernente le misure di sviluppo rurale e l'insediamento di giovani agricoltori attuato dalla Regione Toscana con deliberazione nr. 666 del 20.06.2000;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione la G.E., rinviava ogni decisione relativa al patrocinio legale al verificarsi della condizione di rinvio a giudizio dei dipendenti interessati in quanto:

- a) la normativa contrattuale del comparto regioni autonomie locali , successiva a quella del 01.04.1999 (siglata in data 28.07.2000) parla di "assistenza in giudizio" per cui fu ritenuto necessario "prudentemente" aspettare la fase successiva dell'eventuale rinvio a giudizio o dell'archiviazione. Infatti nella fase dell'invito a presentare deduzioni non si può parlare di "giudizio" visto che si tratta di una fase istruttoria;
- b) l'art. 3 comma 2bis , del DL. 23.10.1966, n. 543 convertito in legge 20.12.1966, nr. 639 (disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte di Conti) prevede che in caso di definitivo proscioglimento per mancanza di dolo o colpa grave o di illecito arricchimento le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dalla Amministrazione di appartenenza.;

CONSIDERATO altresì che con la delibera sopra citata la Giunta Esecutiva riconosceva come "... la Comunità Montana Amiata Grossetano abbia l'interesse precipuo a che sia riconosciuta la correttezza dell'operato dei propri istruttori nei procedimenti contestati , da cui naturalmente discende la corretta erogazione dei contributi di primo insediamento ai giovani agricoltori e la non configurazione di alcun danno erariale per il quale debbano essere attivate le preliminari procedure di recupero degli importi erogati.

Nella fattispecie non esiste conflitto di interesse tra la posizione dei dipendenti e quella della Comunità Montana , ma anzi concorre negli stessi attori il medesimo interesse a vedere confermata la giustezza dell'azione amministrativa della Comunità Montana nel caso in specie e la conferma di aver ottemperato al giusto procedimento ed alla esatta applicazione delle norma comunitarie e regionali attuative, inclusi gli indirizzi regionali nella materia ..."

VISTO che la Corte dei Conti , Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per la Toscana ha comunicato in data 14.01.2009 che i Sigg.: Morganti Carlo, Governi Simonetta , Agnorelli Fabrizio e Pellegrini Giorgio, sono stati citati in giudizio nr. 57549 REL per danno arrecato alla Comunità Montana Amiata Grossetano per la situazione sopra generalizzata;

VISTO che in data 23.01.2009 , i Signori sopra generalizzati hanno presentato la richiesta di patrocinio legale in quanto tra la loro posizione la posizione della Comunità Montana , nella fattispecie non vi è conflitto di interesse. Con la stessa nota i dipendenti hanno dichiarato altresì di avvalersi del difensore Prof. Avv.to Luca Righi del Foro di Firenze;

CONSIDERATO che il Professionista indicato fu riconosciuto di comune gradimento dei dipendenti e dell'Ente;

VISTO l'art. 28 del CCNL 14.09.2000 del comparto dipendenti Regioni ed Autonomie Locali ;

VISTO l'art. 3 , comma 2bis del D.L. 23.10.1996, n. 543 convertito , nella Legge 20 dicembre 1996, nr. 639 (disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti) il quale prevede che "...in caso di definitivo proscioglimento di quanto previsto al comma 1) dell'art. 1 della Legge 14.01.1994, nr. 20, come modificato dal comma 1) del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dalla Amministrazione di appartenenza;

VISTO altresì l'art. 10-bis comma 10 del D.L. 30 settembre 2005 , n. 203 il quale contiene una interpretazione autentica della norma contenuta al comma 2-bis dell'art. 3 del D.L., n. 543/96 sopra riportato nel senso esplicito che : <<... Le disposizioni dell'art. 3, comma 2bis, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni, dalla L. 20 Dicembre 1996, n. 639 , e dell'art. 18, comma 1 , del D.L. 25 Marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 Maggio 1997, n. 135 SI INTERPRETANO NEL SENSO CHE IL GIUDICE CONTABILE , IN CASO DI PROSCIoglimento NEL MERITO E CON LA SENTENZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO, AI SENSI E CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 91 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, LIQUIDA L'AMMONTARE DEGLI ONORARI E DEI DIRITTI SPETTANTI ALLA DIFESA DEL PROSCIOLTO, FERMO RESTANDO IL PARERE DI CONGRUITA' DELLA AVVOCATURA DI STATO DA ESPRIMERE SULLE RICHIESTE DI RIMBORSO AVANZATE ALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA ...>>

DATO ATTO pertanto che il patrocinio legale per giudizi avanti alla Corte dei Conti è assumibile in forma indiretta nella forma di rimborso delle spese ai dipendenti;

Richiamata la deliberazione della G.E. n. 4 del 27/01/2009 con cui si decideva:

<<

1.1. di riconoscere ai dipendenti:

- Pellegrini Giorgio
- Morganti Carlo
- Governi Simonetta
- Agnorelli Fabrizio

Il patrocinio legale nel procedimento avanti alla Corte dei Conti per gli addebiti descritti in narrativa, dando atto che nella fattispecie :

- a) vi è diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito dai dipendenti ;
- b) non vi è conflitto di interesse tra gli atti compiuti dai dipendenti dell'Ente (l'Ente ha il massimo interesse a dimostrare la correttezza dei procedimenti di erogazione dei contributi agli imprenditori agricoli);

1.2) di ritenere congrua , in via presunta la conseguente provvista finanziaria da impegnare nelle scritture contabili della Comunità Montana per prevenire l'obbligo del rimborso per spese legali eventualmente derivante da sentenza di proscioglimento per euro 28.000,00 (7.000,00 cadauno);

1.3) di dare atto che in virtù della norma contenuta all'art. 18 D:L., n. 67/97 convertito in legge 135/97 comma 1, ultimo periodo , ai dipendenti possono essere concesse anticipazioni del rimborso , salvo la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità;

1.4) di autorizzare la dirigenza ad assumere a carico del bilancio i conseguenti impegni finanziari nella misura indicata al precedente punto 1.2.).>>

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale plurima del Segretario generale e del Dirigente Ufficio tecnico Urbanistico n. 112 del 28/01/2009 con cui in ordine al patrocinio legale riconosciuto con delibera G.E. n. 4/2009 in favore dei signori:

Pellegrini Giorgio, Morganti Carlo, Governi Simonetta , Agnorelli Fabrizio si impegnava a carico del bilancio della Comunità Montana la somma complessiva di Euro 28.000,00 (7.000,00 euro cadauno) motivata da eventuali rimborsi ai dipendenti in caso di proscioglimento.

Vista la Sentenza n. 657/2009 della sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei Conti con la quale tutti i conventi vengono assolti con formula piena (sentenza di proscioglimento) . Con la stessa sentenza la sezione regionale della Corte dei Conti liquida le spese legali relative alla controversia in euro 5.000,00 (cinquemila/00) complessive per tutto il gruppo dei dipendenti, condannando al pagamento delle stesse la Regione Toscana con il seguente postulato (....le spese legali gravano poi sul soccombente, ovvero essendo la procura parte processuale, sull'Amministrazione Regionale Toscana, ente esponenziale relativamente alle utilitates percepite dagli imprenditori agricoli.....) Il collegio giudicante liquida le spese legali nell'importo sopra esposto nella considerazione che (... quasi tutti i patrocinatori hanno presentato notule di emolumenti e spese; considerando la ripetitività di molti atti e la ridondanza di colloqui con il cliente queste rilevano qui a titolo indicativo ...)

Considerato che avverso la sentenza di cui al precedente capoverso emessa dalla sezione giurisdizionale per la Regione Toscana il Procuratore Regionale presentava appello alla Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello.

Vista la sentenza n. 894/2011 della Corte dei Conti Giurisdizionale Centrale in riferimento ad alcuni giudizi di appello riuniti tra cui quello dei dipendenti sopra enunciati della Comunità Montana difesi dall'Avvocato Luca Righi con cui in ordine all'appello principale della procura si esprime nel merito ritenendolo infondato con la seguente conclusione:

<< In relazione a quanto precede, dunque, l'appello principale della Procura Regionale si manifesta destituito di giuridico fondamento e, come tale, deve essere respinto, con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione, sollevate dagli appellati principali e dagli appellanti incidentali....>>

Visto che con la sentenza n. 894/2011 la Terza Sezione Giurisdizionale di appello della Corte dei Conti si è pronunciata anche in ordine ad appelli incidentali; tutti svolti nell'interesse degli appellanti. Appellanti incidentali difesi dall'avvocato Chierroni, relativi alla unica domanda " AUTONOMA", in quanto non assorbita, costituita dalla liquidazione delle spese legali a favore dei convenuti assolti appellanti incidentali.

Infatti partendo dalla considerazione che: <<.... Vero è, invece, che l'entità della liquidazione operata dai primi giudici è alquanto esigua, e merita un incremento....>> e dal postulato che: <<....Al riguardo, tuttavia, si deve escludere che le note spese depositate in primo grado (e riprodotte alla odierna pubblica, udienza dall'Avvocato Chierroni per i convenuti appellanti da lui difesi) vincolino rigidamente il Giudice nella liquidazione dei " diritti e onorari", spettanti ai difensori dei convenuti " prosciolti ", ex art.10, comma 10-bis, della legge 248/2005 ai quali ovviamente si aggiungono anche le spese (si veda la già citata sentenza n. 559/2011 di questa sezione>> il Collegio Giudicante conclude:

<< - Alla stregua di quanto precede, il Collegio ritiene di dover liquidare diritti e onorari, del giudizio di primo grado a favore dei ricorrenti che sul punto hanno proposto appello incidentale.>> (Segue elenco dei gruppi degli appellanti con entità delle spese liquidate per diritti e onorari del giudizio di primo grado) per tutti, comprese le spese generali e oltre IVA e CPA. La liquidazione deve intendersi complessiva per ogni gruppo di appellanti incidentali.

Visto che in ordine alle spese legali relative alla difesa nel giudizio di secondo grado, in ragione alla piena assoluzione, la Sezione liquida le spese come segue:

Giorgio Pellegrini, Simonetta Governi, Fabrizio Agnorelli, Carlo Morganti,(rappresentati e difesi dall'avv. Prof. Luca Righi) in euro 4.000,00 (quattromila e zero centesimi), per tutti, comprese le spese generali e oltre IVA e CPA. Nulla per le spese di giudizio.

Visto che con la stessa sentenza (894/2011) il Collegio Giudicante riguardo alla Amministrazione che deve sostenere, in caso di proscioglimento il rimborso delle spese legali, rimodifica la sentenza di primo grado che aveva condannato la Regione Toscana al pagamento delle stesse e pone a carico della Amministrazione di appartenenza dei convenuti prosciolti, avverso della Comunità Montana presso le quali ognuno lavora, l'onere del rimborso delle spese di difesa.

Considerato che per equità ed analogia le spese legali liquidate in primo grado al gruppo Giorgio Pellegrini, Governi Simonetta, Agnorelli Fabrizio e Morganti Carlo per i quali il difensore non ha presentato ricorso incidentale, vanno rapportati alla misura sostenuta dal 2° giudice per gli appellanti incidentali difesi dall'avv. Chierroni.

In ordine a ciò dall' esame operato dall'Avvocato Chierroni all'esito del ricorso incidentale relativo alla spese legali di primo grado, è esitato che il Collegio Giudicante di appello ha adottato il metodo costituito dalla rivalutazione dei compensi " raddoppiando" la misura degli importi indicati dal Giudice di primo Grado.

Applicando tale metodo equitativamente anche per il gruppo di dipendenti della Comunità Montana le spese legali riconoscibili ammontano ad euro 10.000,00 (dicasi euro diecimila/00), (5.000,00x2), per diritti e onorari escluse spese generali più IVA e CPA.

DATO ATTO CHE il procedimento che ha portato al rinvio a giudizio avanti alla Sezione Regionale della Toscana della Corte dei Conti ha avuto luogo con Invito a dedurre del Pubblico Ministero in data 19 giugno 2007.

CHE riguardo a ciò i dipendenti hanno dovuto, conferire un incarico ad avvocato difensore (Avv. Luca Righi) per la produzione dei documenti necessari a comprovare la insussistenza di responsabilità nei procedimenti contestati dagli stessi.

Tale incarico ha costituito un onere di spesa per corrispettivo all'avvocato per prestazioni fornite " exstragiudicio"

RICORDATO che il nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità che l'Ente di appartenenza rimborsi le spese legali purché sussistano precise condizioni.

La disposizione che regola il rimborso delle spese legali va innanzitutto ricercata, per quanto riguarda gli Enti Locali, nell'art. 28 del CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali del 14 settembre 2000. Tale disposizione prevede espressamente che l'Amministrazione di appartenenza possa assumere a proprio carico OGNI ONERE DI DIFESA fino dall'apertura del procedimento .

Il tenore della disposizione fa ritenere chiaramente che il patrocinio legale può essere concesso sia prima che si svolga il processo , durante lo stesso e anche alla sua conclusione .

RICORDATO inoltre che la " ratio" della sopra citata disposizione, come già evidenziato dal Consiglio di Stato con decisione n. 2242 del 2000, va ricercata nella volontà di applicare alla pubblica amministrazione il principio dell'art. 1720 del Codice Civile, laddove si stabilisce che il " mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico".

In sostanza l'applicazione di questo principio alla pubblica amministrazione si traduce quindi nel dovere di rimborsare al dipendente le spese legali sostenute a causa dell'adempimento dei propri doveri per la cura degli interessi dell'Ente, qualora sia esente da responsabilità.

RICORDATO inoltre che è intervenuto l'art.3 del DL 23 ottobre 1996 n. 543 convertito in legge 20 dicembre 1996 n. 639 che al comma 2bis ha previsto da parte dell' Amministrazione di appartenenza ed in caso di definitivo proscioglimento il rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti.

VISTO che successivamente sono intervenuti due interventi legislativi in merito alla problematica del rimborso.

- Il primo è avvenuto con l'art. 18 del D.L. 25/03/1997 n. 67, convertito in legge 23/05/1997 n. 135, il quale ha stabilito che il rimborso delle spese legali nei giudizi promossi nei confronti dei dipendenti di amministrazioni statali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti conguì dalla Avvocatura dello Stato.
- Il secondo intervento è avvenuto con legge 248/2005, inserendo in sede di conversione del D.L. 203/2005, l'art. 10 bis, il quale al comma 10 ha stabilito che le predette disposizioni (art. 3 comma 2 -bis del D.L. 543/1996 e art. 18 del D.L. 67/97) si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 c.p.c. liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulla richiesta di rimborso avanzata dalla Amministrazione di appartenenza.

CONSIDERATO che la Avvocatura dello Stato non opera nei confronti delle Comunità Montane e o Unioni di Comuni e che l'Unione è priva di una propria Avvocatura.

VISTO l'art. 91 codice di procedura civile in ordine alle liquidazioni delle spese relative agli onorari di difesa.

VISTO che con nota del 12/03/2012 acquisita al protocollo dell'Ente nella stessa data al n. 1730 i dipendenti Pellegrini Giorgio, Governi Simonetta, Agnorelli Fabrizio , Morganti Carlo chiesero il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa legale davanti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei due gradi di giudizio (Sezione Giurisdizionale Toscana e Sezione Terza Giurisdizionale Centrale)

A tal fine univano alla richiesta i prospetti di notula emessi dall'Avv. Prof. Luca Righi per la prima sentenza un totale di euro 53.725,54 (cinquantatremilasettecentoventicinque//54) e per la seconda sentenza un totale di euro 21.495,37 (ventunomilaquattrocentonovantacinque//37).

VISTO che con nota del 13/03/2012 assunta al protocollo dell'Ente al numero 1737 nella stessa data con cui i suddetti dipendenti avanzavano le seguenti precisazioni:

<<... In considerazione del procedimento contabile che la Procura Regionale della Corte dei Conti ha intrapreso nei confronti dei dipendenti: Agnorelli Fabrizio, Governi Simonetta, Morganti Carlo e Pellegrini Giorgio, richiamata la precedente nota con la quale gli stessi dipendenti hanno richiesto il rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il patrocinio legale relativo a tale procedimento, nella consapevolezza che i tempi necessari per valutare la richiesta avanzata siano indubbiamente più ampi dei tempi con cui i citati dipendenti debbano, invece, effettuare il pagamento del proprio legale difensore, i sottoscritti Agnorelli Fabrizio, Governi Simonetta, Morganti Carlo e Pellegrini Giorgio CHIEDONO che l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano provveda all'immediato pagamento di quanto stabilito dalla Corte dei Conte nei due gradi di giudizio effettuati.

Ovvero per quanto attiene al secondo ed ultimo grado di giudizio presso LA CORTE DEI CONTI, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, con sentenza n. 893/2011 la Corte ha stabilito le spese legali per €4.000,00 oltre IVA e Cassa degli Avvocati. Tale importo, secondo quanto indicato dal Giudice di Appello, deve ritenersi comprensivo anche delle spese generali, ma non delle spese che nel caso specifico sono costituite dai bolli per atti giudiziari. Pertanto l'importo può essere così determinato:

Spese legali	4.000,00
Cassa Avvocati 4%	160,00
IVA 21%	873,60
Parziale	5.033,60
Spese esenti (bolli e marche)	248,54
Totale	5.282,14

Per quanto attiene il primo grado di giudizio presso la Corte dei Conti della Toscana il discorso è un po' più complesso infatti, con sentenza n. 657/2009 il Giudice di primo grado indicava le spese legali per i citati dipendenti in €5.000,00 che dovevano essere a carico della Regione Toscana. La sentenza di secondo grado, rientrando in merito ai compensi stabiliti nella sentenza di primo grado, in virtù di un ricorso incidentale promosso da altri di altri dipendenti pubblici coinvolti nello stesso procedimento contabile, si è così pronunciata: "4.2) – Vero è, invece, che l'entità della liquidazione operata dai primi giudici è piuttosto esigua, e merita un incremento."

Dall'esame delle sentenze effettuato da uno dei tanti avvocati difensori che hanno partecipato al Procedimento Contabile è emerso che il criterio adottato dal Giudice di Appello nel rivalutare i compensi sia stato il "raddoppio" degli importi indicati dal Giudice di primo grado, in più il Giudice di Secondo Grado ha definito che tale importo non fosse a carico della Regione Toscana ma bensì dell'Ente di appartenenza dei singoli dipendenti processati.

Pertanto il calcolo degli importi del primo grado sono così definibili:

Spese legali (5.000 x 2)	10.000,00
Spese a piè di lista	516,76
<hr/>	
Parziale spese legali	10.516,76
Cassa Avvocati 4%	420,67
IVA 21%	2.296,86
<hr/>	
Parziale	13.234,29
Spese esenti (bolli e marche)	561,72
<hr/>	
Totale	13.796,01

Rimangono, in fine, le spese riferite alla fase stragiudiziale, infatti con l'avvio del procedimento contabile nei confronti dei citati dipendenti la Procura Regionale per la Toscana della Corte dei Conti ha notificato un Invito a Dedurre ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20. In risposta a tale invito fu incaricato lo stesso legale di fiducia che ha provveduto nei termini della richiesta a trasmettere alla Procura Regionale le memorie difensive richieste. Per tale attività stragiudiziale le spettanze richieste sono le seguenti:

Spese legali	3.465,00
Cassa Avvocati 4%	138,60
IVA 21%	756,76
<hr/>	
Parziale	4.360,36
Spese esenti (bolli e marche)	3,85
<hr/>	
Totale	4.364,21

Tali importi rappresentano le spese legali indicate dai Giudici della Corte dei Conti nelle due sentenze per gli altrettanti gradi di giudizio che nel caso non estinguessero l'onorario del legale difensore non soddisfano nemmeno il legittimo diritto al rimborso di tutte le spese legali (giudiziali e stragiudiziali) dei dipendenti in base all'art. 28 del CCNL. Pertanto la liquidazione delle stesse non potrà costituire per l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano il saldo del rimborso spettante per il procedimento subito dei sottoscritti dipendenti assolti, in entrambi i gradi di giudizio con formula piena. ...>>

VISTA la Deliberazione della Giunta n. 41 del 17/03/2012 con cui si delibera:

<<...

1.1) di riconoscere in favore dei dipendenti Pellegrini Giorgio, Governi Simonetta, Agnorelli Fabrizio e Morganti Carlo le spese per onorari e diritti di difesa oltre IVA e CPA nel giudizio di primo grado avanti la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Toscana nel seguente importo:

- Spese Legali (5.000x2)	€ 10.000,00
- Cassa Avvocati 4%	€ 400,00
- IVA 21%	€ 2.184,00
- Spese esenti (bolli, marche)	€ 561,72
Totale.....	€ 13.145,72

Mentre non si riconoscono le spese a piè di lista per 516,76 euro

1.2. di riconoscere in favore dei dipendenti pellegrini Giorgio, Governi Simonetta, Agnorelli Fabrizio e Morganti Carlo le spese per diritti e onorari oltre IVA e CPA nel giudizio di secondo grado avanti la III^ Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti nel seguente importo:

- Spese Legali	€ 4.000,00
- Cassa Avvocati 4%	€ 160,00
- IVA 21%	<u>€ 873,60</u>
Totale parziale	€ 5.033,60
- Spese esenti (bolli, marche)	<u>€ 248,54</u>
Totale.....	€ 5.282,14

1.3 di riconoscere in favore dei dipendenti Pellegrini Giorgio, Governi Simonetta, Agnorelli Fabrizio e Morganti Carlo le spese per diritti e onorari oltre IVA e CPA sostenute dagli stessi per assistenza legale nella fase procedimentale di presentazione delle deduzioni al Procuratore della Sezione regionale nei seguenti importi:

Spese Legali	€ 3.465,00
- Cassa Avvocati 4%	€ 138,60
- IVA 21%	<u>€ 756,76</u>
Totale parziale	€ 4.360,36
- Spese esenti (bolli, marche)	<u>€ 3,85</u>
Totale.....	€ 4.364,21

1.4 di autorizzare la Dirigenza a liquidare e proporre la somma di euro 22.792,07 complessive ricorrendo alle somme disponibili sulla contabilità della Comunità Montana , provvista impegnata con D.D. n. 112 del 2801/2009.

.....>>

VISTO che alla liquidazione e pagamento dei suddetti rimborsi si è dato luogo regolarmente;

VISTA la nota pervenuta ed acquisita al protocollo della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana al n. 5198 del 21/06/2013 con la quale i Sig.ri Agnorelli Fabrizio, Governi Simonetta, Morganti Carlo, Pellegrini Giorgio chiedevano il rimborso della differenza tra l'importo reale delle spese legali sostenute per il procedimento descritto e quelle rimborsate dalla Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana con atto n. 41/2012 della Giunta pari alla spese liquidate dalla Corte dei Conti nei gradi di giudizio.

Il documento che si unisce in copia al presente atto (All. A) per costituirne parte integrante e sostanziale concretizza la richiesta di ulteriore rimborso di spese individuali per l'importo sotto segnato corrispondente alla fatture emesse dallo Studio Righi/Felli avvocati di Firenze.

Agnorelli Fabrizio	€ 6.921,20
Governi Simonetta	€ 6.921,20
Morganti Carlo	€ 6.921,20
Pellegrini Giorgio	€ 6.921,20

RITENUTO che la richiesta dei dipendenti non possa essere accolta, sebbene fondata sul principio previsto dall'art. 28 del Contratto Collettivo di Lavoro del Comparto Regioni Autonomie locali; in quanto con l'accoglimento verrebbe superato il limite di spesa di rimborso spese legali liquidato dalla Corte dei Conti nei due gradi di giudizio. Tale determinazione costituisce un limite invalicabile alla azione amministrativa degli organi competenti della Unione.

RITENUTO pertanto di respingere la richiesta dei dipendenti sopra elencati;

CONSTATATO CHE il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e pubblicato nei termini di legge sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

CON voti unanimi espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare la parte narrativa al presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che motivano le seguenti decisioni.

1.1) Di respingere la richiesta avanzata dai dipendenti Agnorelli Fabrizio, Governi Simonetta, Morganti Carlo, Pellegrini Giorgio tesa ad ottenere il totale rimborso spese legali sostenute per la difesa in giudizio davanti ai due gradi di giurisdizione della Corte dei Conti.

In particolare non si dà luogo al rimborso delle seguenti somme:

Agnorelli Fabrizio	€ 6.921,20
Governi Simonetta	€ 6.921,20
Morganti Carlo	€ 6.921,20
Pellegrini Giorgio	€ 6.921,20

Pari alla differenza tra le spese totali che ognuno ha sostenuto per la difesa in giudizio nel procedimento descritto e le somme già riconosciute e liquidate in loro favore dalla Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, con delibera della Giunta n. 41/2012 nel rispetto dell'importo riconosciuto congruo e liquidato dalla Corte dei Conti.

1.2) Di trasmettere copia del presente atto, in quanto di materia ricettizia ai soggetti interessati

1.3) Si informa, inoltre, che ai sensi dell'art. 3, comma IV, della legge 07.08.90 n. 241, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- agli organi della giustizia amministrativa, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nel caso in cui si ritenga leso un interesse legittimo;

- all'autorità giudiziaria ordinaria, nei termini prescrizionali della norma civilistica, nel caso in cui si ritenga leso un diritto soggettivo.

1.4) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, che consegue la unanimità di voti, immediatamente eseguibile.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



SG - 2013 - 311

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

SEGRETARIO

OGGETTO: PROCEDIMENTO C/O CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI AGNORELLI FABRIZIO, GOVERNI SIMONETTA, MORGANTI CARLO , PELLEGRINI GIORGIO;
ULTERIORE RIRICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI A FRONTE DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA

Sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, esprimono i seguenti pareri:

I RESPONSABILI

- COPPI ALDO
- PAPALINI CESARE
- PELLEGRINI GIORGIO
- PUPPOLA STEFANO
- BALOCCHI ALBERTO
- MORGANTI ADRIANO
- MARIOTTI MORENO
- MENCHETTI FABIO
- ONOFRI MAURIZIO
- PIERI ROBERTA
- AMERIGHI LUIGI

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

Favorevole Sfavorevole _____

Data _____ Firma _____

L'ISTRUTTORE DDETTO ALLA
U.O. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati
Antonella

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere sulla copertura finanziaria

Favorevole Sfavorevole _____

Data _____ Firma _____

COPPI ALDO

Per quanto concerne la regolarità contabile:

Favorevole Sfavorevole _____

Data _____ Firma _____

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Fto CLAUDIO FRANCI

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

Il segretario sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio ile defissa il senza seguito di reclami ed opposizioni

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e Art. 35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno per decorrenza dei termini, dopo il Giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>